



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

### “Felice e Gregorio Fontana”

Via del Teatro, 4 – 38068 Rovereto (Trento) – Cod. Fisc. 85003750222 – Tel. 0464 436100 – Fax 0464 434116

www.fgfontana.eu email: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it – fontana@pec.provincia.tn.it

Codice univoco Ufficio: UFZVAF Codice meccanografico: TNTD020009

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

*In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti -D.P.R. 249 del 24/6/98-D.P.R. 235 del 21/11/07Art. 1*

### ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e alle specificità del contesto in cui lo stesso opera. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire;
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
5. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto;
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse debbono tener conto della situazione personale dello studente. Allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
8. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
9. Nei periodi di allontanamento superiori a 15giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

### ART. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica;
2. Costituiscono comportamenti che si configurano in mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti;
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio;
4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente e sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dalla normativa e dalli disposizioni vigenti;

6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;

**Di seguito l'elenco delle principali mancanze disciplinari:**

- A. mancato adempimento dei doveri scolastici, quali la frequenza non assidua delle lezioni e delle altre attività scolastiche, le assenze abitualmente giustificate con ritardo, le assenze non giustificate, i comportamenti che disturbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, la mancata prestazione della dovuta attenzione e della diligenza durante le lezioni, il rifiuto di sottoporsi alle attività di verifica ed ai lavori proposti dagli insegnanti;
- B. mancanze connesse a casi di negligenza abituale ed al reiterarsi dei casi previsti alla lettera A;
- C. mancanze connesse ad comportamento, anche formale, non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ausiliario e amministrativo e degli altri studenti e/o offensivo del decoro personale, della religione e delle istituzioni;
- D. mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interno della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e contro ogni forma di pregiudizio e violenza;
- E. comportamento definito "bullismo": volontà diretta di fare del male o danneggiare persone attraverso prepotenze fisiche e verbali attuate in modo continuativo e persistente, o, in forma indiretta attraverso dicerie sul conto delle vittime, esclusione dal gruppo dei pari, isolamento, calunnie, pettegolezzi ed invasioni elettroniche dell'immagine e delle situazioni private così come previsto dalla norma vigente in materia;
- F. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dalle disposizioni d'Istituto, in particolare nell'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e dei dispositivi elettronici personali;
- G. inosservanza delle norme riguardanti il corretto utilizzo di strutture, arredi, macchine, materiale didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il mancato rispetto del patrimonio della scuola che comporti o meno il danneggiamento o la distruzione dei predetti beni;
- H. mancato adempimento del dovere di contribuire a rendere accoglienti gli ambienti scolastici, avendone la dovuta cura;
- I. fatti che turbino il regolare andamento della scuola quali falsificazione o alterazione di documenti ufficiali, uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici;
- J. reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- K. casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

NB: si evidenzia che le mancanze disciplinari di cui sopra sono rilevabili non solo durante l'attività all'interno della scuola e delle sue pertinenze esterne, ma anche durante tutte le attività integrative fuori dalla scuola e anche l'eventuale attività didattica digitale integrata.

**ART. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente. In relazione alla tipologia e gravità delle mancanze di cui al precedente articolo.

Di seguito sono individuati le sanzioni disciplinari (progressive dalla meno grave), i soggetti preposti all'irrogazione e le modalità di irrogazione:

N.	SANZIONI DISCIPLINARI	SOGGETTI PREPOSTI	MODALITA'
1	Richiamo verbale	Docenti	Rilevazione diretta Annotazione sul REL
2	Richiamo scritto	Docenti	Rilevazione diretta Annotazione sul REL

3	Censura verbale	Dirigente scolastico	Segnalazione o accertamento diretto. Annotazione sul REL
4	Censura scritta	Dirigente scolastico	Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente
5	Individuazione di un obbligo per lo studente di effettuare riflessioni in forma scritta (relazione)	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe	Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto, notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente. La relazione sarà valutata
6	Individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da 1 a 6 giorni	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe	Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente. Verifica dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. In quest'ultimo caso si passa alla sanzione successiva (7)
7	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe. Notifica da parte del Dirigente scolastico	Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente
8	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe. Notifica da parte del Dirigente scolastico	Segnalazione o accertamento diretto. Provvedimento scritto , notificato agli interessati (studenti e genitori), al consiglio di classe e inserito al fascicolo personale dello studente
9	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe	Vedi NOTE AGGIUNTIVE (*)
10	Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di classe	
11	Nel caso di atti vandalici che <u>comportino danni materiali</u> nei confronti delle strutture, delle attrezzature, dell'arredo, degli impianti idrici ed elettrici, del materiale didattico e di ogni altro bene che si trova negli spazi interni ed esterni dell'istituto. I docenti e/o il personale ATA sono tenuti a segnalare per iscritto al Dirigente scolastico i danni rilevati con indicazione degli eventuali responsabili e testimoni. Fermo restando la conferma delle sanzioni di cui sopra, <b>è sempre previsto il risarcimento del danno arrecato</b> come di seguito indicato: a. il risarcimento del danno arrecato è a carico dei responsabili se è possibile individuarli; b. se non è possibile individuare i responsabili il risarcimento del danno è a carico di tutti gli studenti che si trovano fisicamente nel luogo interessato: classe, laboratorio, palestra .... c. se i danni interessano le parti comuni della struttura (corridoi, servizi igienici) e non è possibile individuare i responsabili, il risarcimento è a carico di tutti gli studenti del piano interessato e/o dell'intero Istituto.		
12	Nel caso di uso improprio e reiterato durante le attività scolastiche del cellulare o di altri dispositivi elettronici sono confermate le sanzioni di cui sopra ed inoltre i docenti sono autorizzati a farsi consegnare dallo studente il dispositivo interessato con nota sul REL. Il dispositivo sarà trattenuto in presidenza fino al termine delle lezioni.		

Note aggiuntive (\*):

A. La sanzione di cui al **punto 7**– adottata dal Consiglio di Classe – è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, e ai

sensi dell'art. 4, commi 6-7-8 del DPR 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica;

B. La sanzione di cui al **punto 8** da parte del Consiglio d'istituto è irrogata solo se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (cfr. art. 4, comma 9, DPR 249/98):

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

Inoltre, si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale

In tal caso la durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Infine, con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 7 e 8, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

C. Per le sanzioni di cui al **punto 9** si precisa che l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98):

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

D. In relazione alle sanzioni di cui al **punto 10** si precisa che nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 9 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. art. 4, comma 9bis, DPR 249/98);

E. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

#### **ART. 4 – PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

A. La responsabilità disciplinare è personale;

B. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;

C. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare;

D. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;

E. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità;

- F. Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente e allo stesso deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
- volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
  - pulizia dei locali della scuola e delle pertinenze esterne;
  - supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
  - riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole;
  - frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
  - attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola;
  - attività esterne con enti convenzionati.
- G. Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con attività a favore della comunità scolastica o civile, con modalità da concordare;
- H. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore;
- I. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento, l'applicazione delle sanzioni corrispondenti;
- J. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità in solido dello studente e della famiglia in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;
- K. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.1 DPR 235/07 e ss.mm.ii.

#### **ART. 5 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

- A. Ogni provvedimento disciplinare è la conseguenza dell'accertamento del fatto che costituisce infrazione e si avvia con la contestazione degli addebiti allo studente mediante comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia. Lo studente ha la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare sue osservazioni che devono pervenire in forma scritta al Dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoscritte dai genitori, in caso di minorenni;
- B. In caso di proposta di allontanamento, lo studente e i genitori devono essere invitati in sede di consiglio di classe per essere ascoltati;
- C. Delle decisione (sanzioni e motivazioni delle stesse) devono essere urgentemente informati per iscritto lo studente e la famiglia anche per concordare le iniziative da adottare per il reinserimento nella comunità scolastica;
- D. In casi di particolare gravità e pericolo, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria;
- E. E' sempre possibile, anche su segnalazione dello studente, cambiare, da parte del Dirigente scolastico, la sanzione disciplinare inflitta in attività a favore dell'Istituto o Associazioni o Istituzioni esterne alla scuola.

##### **5.1 - Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:**

- A. Contestazione dell'addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni, salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, con eventuale verifica istruttoria sulle stesse;
- B. Deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto;
- C. Nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.
- D. Per le sanzioni disciplinari di cui dal punto 5, 6, e 7 di cui all'art. 3 il Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, verrà convocato in sede disciplinare dal Dirigente scolastico, non più tardi di 10 giorni dopo la segnalazione della violazione;
- E. Il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione; sarà sua facoltà acquisire testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare;
- F. La deliberazione del consiglio sarà comunicata immediatamente allo studente e ai suoi genitori, con indicazione sulla possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento;
- G. Nel caso in cui il consiglio di classe, valutata la gravità dei fatti, ed accertata la responsabilità dello studente, proponesse un allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15

giorni o l'esclusione dalla valutazione finale, sarà immediatamente convocato il consiglio di istituto per gli adempimenti del caso.

#### **ART. 6 – RICORSO / ORGANO DI GARANZIA**

- A. Contro tutte le sanzioni è ammesso ricorso all'organo che lo ha emesso;
- B. Contro le sanzioni, diverse da quelle previste per l'allontanamento dalle lezioni, in alternativa al comma precedente è ammesso ricorso, da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenni, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni;
- C. Il ricorso, in forma scritta, dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione al Dirigente scolastico che lo trasmette all'organo competente.

#### **Organo di Garanzia interno (a norma dell'art.2 del DPR 235/07, che modifica l'art.5 del DPR 249/98)**

E' costituito come segue:

- a. Dirigente scolastico(funzione di presidente)
- b. 1 docente designato dal consiglio d'istituto (1+1 supplente)
- c. 1 studente designato dalla consulta degli studenti (1+1 supplente)
- d. 1 genitore designato dalla consulta dei genitori (1+1supplente)

Oltre i membri effettivi gli organi indicati designano anche un membro supplente

Il Dirigente Scolastico designa all'interno dei membri un segretario verbalizzante.

Tale organo ha validità annuale e, oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui sopra, in presenza di eventuali controversie interne relative all'applicazione del presente regolamento propone al Consiglio dell'istituzione modifiche dello stesso.

#### **Casi di incompatibilità**

Tutti i componenti dell'Organo di garanzia interno, tranne il Dirigente scolastico, debbono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo, è individuato un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

#### **Funzionamento**

L'Organo di Garanzia interno deve essere convocato entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa all'unanimità o a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma, modifica o annulla la sanzione inflitta. In caso di modifica o annullamento della sanzione è previsto il rinvio del provvedimento all'organo competente che lo ha emesso, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.

La seduta si considera valida con la presenza di almeno tre membri. Per le decisioni a maggioranza in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Avverso alle decisioni alle decisioni dell'Organo di Garanzia sono possibili ricorsi secondo tempi e modalità stabiliti dalle vigenti normative regionali e statali.

**Approvato il 18 dicembre 2024 dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 8**